



Oggetto: obbligo di pagamento e invio telematico dei modelli F24

S'informa che il comma 49, art. 37, decreto legge n. 223/06, convertito dalla legge n. 248/06 ha previsto, **con decorrenza 1° ottobre 2006 l'obbligo per i titolari di partita Iva di pagare in via telematica nonché di trasmettere** all'Agenzia delle Entrate con la medesima modalità tutti i **modelli F24**, relativi al versamento dei tributi e contributi.

Il contribuente per tali adempimenti:

- **può organizzarsi autonomamente** facendosi rilasciare il PIN dall'Agenzia delle Entrate, provvedendo così al pagamento e alla spedizione telematica del Mod. F24 (tutte le istruzioni per il collegamento telematico sono contenute nel sito www.agenziaentrate.it, Servizi Online - Servizi Telematici), in questo caso lo Studio continuerà a consegnare il mod. F24 in forma cartacea secondo le consuete modalità; ovvero,
- **può rivolgersi ad un intermediario telematico** (ad esempio, lo scrivente Studio) che provvederà, su apposita delega rilasciata dal contribuente, a curare i predetti adempimenti che devono essere gestiti distintamente (cioè, prima pagamento e poi successiva spedizione). Si fa presente che il pagamento online, curato dall'intermediario mediante l'apposito software, non consente la visualizzazione dei movimenti del conto corrente del cliente né la richiesta del saldo del conto medesimo.

I nuovi obblighi, in vigore come detto, dal 1° ottobre 2006, comportano una procedura articolata e assai delicata. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito al riguardo che:

- tutti i titolari di partita iva, se non lo posseggono, sono obbligati alla apertura di un conto corrente, considerato che il pagamento deve necessariamente avvenire mediante addebito (telematico) bancario o postale;
- coloro i quali non sono in grado di aprire un conto corrente (ad esempio, soggetti falliti o protestati) potranno continuare ad effettuare il pagamento del modello F24 in forma cartacea,

ma dovranno fornire all'Agenzia delle entrate idonea documentazione circa l'impossibilità di aprire un conto corrente;

- l'errata indicazione dei dati del conto corrente bancario (ad esempio, la digitazione di un numero sbagliato del conto corrente), non comportando l'addebito del Modello F24 sul conto, si traduce in un "mancato versamento" con l'addebito al contribuente delle relative sanzioni e interessi;
- la mancanza o l'insufficienza sul conto corrente dei fondi necessari per il pagamento del Mod. F24 comporta (salvo diversi accordi con la propria banca) il mancato pagamento del modello, con le conseguenze indicate al punto precedente.

Lo Studio si rende disponibile a prestare il servizio di pagamento e trasmissione OnLine, mediante la procedura software appositamente prevista per gli "intermediari telematici", tenendo presente che il servizio verrà svolto esclusivamente per quanto riguarda gli F24 prodotti direttamente dallo Studio.

Lo studio è comunque disponibile a valutare le singole esigenze eventualmente sottoposte dalla gentile clientela.

Nell'ipotesi in cui Lei intenda conferire allo Studio l'incarico per il servizio, è necessario far pervenire entro il 25 settembre, debitamente sottoscritto, l'allegato modulo "**Conferimento incarico F24**".

Cordiali saluti